

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO SERIO

Seduta del 17/01/2020

FATTO

Il ricorrente, proposto infruttuoso reclamo preliminare, chiede, in relazione ad un contratto di finanziamento mediante CQS estinto anticipatamente alla 29° rata, la condanna dell'intermediario alla restituzione degli oneri e delle commissioni maturati dopo tale data nella misura di 2280,08 euro oltre spese difensive nonché al risarcimento dei danni causati dall'asserito non trasparente scorretto comportamento dell'altra parte.

L'intermediario eccepisce in memoria la mancanza di reclamo preventivo e, comunque, l'infondatezza del ricorso, di cui chiede il rigetto.

DIRITTO

E' infondata l'eccezione di inammissibilità, ricavandosi agevolmente dalla lettura del reclamo preventivo l'oggetto della domanda, del tutto coincidente, anche quanto all'ammontare, con quello del ricorso.

Del pari immeritevole di accoglimento è la domanda risarcitoria, avendo l'intermediario offerto adeguata prova documentale dell'invio del conteggio estintivo e non essendovi prova alcuna della sottrazione dell'intermediario ai doveri di trasparenza, nemmeno sotto l'indimostrato profilo del superamento dei tassi soglia. Egualmente va rigettata la domanda di rifusione delle spese difensive, peraltro non documentate, in quanto non previste per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

questo tipo di controversia.

Va accolta, nei limiti che ci si accinge a segnare, la pretesa restitutoria, alla luce della pronuncia 26625/2019 del Collegio di coordinamento che, sulla scia di CGUE 11 settembre 2019, Lexitor, ha interpretato l'art.125 sexies TUB nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al cliente è dovuto il rimborso di tutte le voci che formano il costo totale del credito, comprese quelle up front, da retrocedere alla stregua dei criteri di determinazione convenzionale degli interessi corrispettivi (secondo la giurisprudenza consolidata di questo Collegio territoriale).

In concreto ,la somma da retrocedere è complessivamente pari a 1825,82 euro, composta da 1460,08 quanto a commissioni intermediario del credito e da 365,74 euro quanto a commissioni di attivazione.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.825,82.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI